

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 958 del 27/05/2024

Seduta Num. 22

Questo lunedì 27 **del mese di** Maggio
dell' anno 2024 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Priolo Irene	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Mammi Alessio	Assessore
8) Salomoni Paola	Assessore
9) Taruffi Igor	Assessore

Presiede il Vicepresidente Priolo Irene
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2024/984 del 21/05/2024

Struttura proponente: SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E ACQUACOLTURA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI PRESIDI PER LA
PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA AI SENSI DELL'ART. 17
DELLA L.R. N. 8/1994 - ANNO 2024.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Sonia Braghiroli

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 26 in base al quale, per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, è costituito a cura delle Regioni un fondo destinato alla prevenzione e all'indennizzo dei danni medesimi, il cui funzionamento deve essere regolato con apposite disposizioni;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40 che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di

cui alla sopra citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994 poi disposta con Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

Visto l'art. 17 della Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificata con la predetta Legge Regionale n. 1/2016, recante disposizioni relative ai "Danni alle attività agricole" che al comma 2 prevede che la Regione possa concedere, tra l'altro, contributi per interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica limitatamente alle specie e nei territori di seguito indicati:

- specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale, all'interno delle zone di protezione di cui all'art. 19 della citata Legge Regionale n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio;
- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell'intero territorio agro-silvo-pastorale;

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare gli artt. 107 e 108 del Capo 1, sez. 2 relativo agli aiuti concessi dagli Stati;
- gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) ed in particolare il punto 1.1.1.1 "Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria", punto (143) lett.(e) e (144) lett.(g) relativi, tra l'altro, agli investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni provocati da specie protette;
- gli attuali Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2023-2027 (2022/C 485/01) ed in particolare il punto 1.1.1.1 "Aiuti agli investimenti

immateriale nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria", punto (152) lett.(d) e (153) lett.(g) relativi, tra l'altro, agli investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni provocati da specie protette nonché il punto (162) che prevede che per gli investimenti previsti al punto 152 lettera d), l'intensità dell'aiuto può essere aumentata al massimo fino al 100%;

Richiamati altresì:

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, che disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, ed in particolare:
 - l'art. 3, comma 2 che stabilisce il limite di euro 20.000,00, quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali in relazione a specifiche previsioni dettate dallo Stato membro;
 - l'art. 3, comma 3 bis che attribuisce agli Stati membri la facoltà di innalzare il predetto limite fino ad euro 25.000,00 a determinate condizioni;
- il D.M. n. 5591 del 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali che, tra l'altro, definisce in euro 25.000,00 l'importo massimo cumulativo per gli aiuti *de minimis* concedibili ad una medesima impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi fiscali;
- il Regolamento (UE) n. 717/2014 e successive modifiche relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e acquacoltura nel limite di Euro 30.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 364

del 12 marzo 2018 "L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione", così come modificata dalla deliberazione n. 592 del 15 aprile 2019 con la quale sono state recepite le sopracitate modifiche agli "Orientamenti per gli aiuti di Stato in agricoltura" nonché al Reg. (UE) n. 1408/2013 e successive modifiche;

Atteso che i suddetti criteri erano stati oggetto di specifica notifica alla Commissione Europea che con Decisione SA 48094 (2017/N) del 27 novembre 2017 li aveva ritenuti conformi alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, così come conforme ha ritenuto la relativa modifica esprimendo parere favorevole con Decisione SA.53390 del 18 marzo 2019;

Dato atto, pertanto, che i contributi per interventi di prevenzione ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 8/1994, possono essere riconosciuti come di seguito indicato:

- quanto agli oneri destinati a far fronte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica protetta, si applicano le condizioni e i criteri definiti nella citata deliberazione n. 364/2018, così come modificata con deliberazione n. 592/2019;
- quanto agli oneri destinati a far fronte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica non protetta ai sensi delle disposizioni internazionali e nazionali e da specie cacciabili di cui all'art. 18 della Legge statale per le quali il prelievo venatorio sia vietato temporaneamente, vengono erogati in regime *de minimis* sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 e successive modifiche;
- quanto agli oneri destinati a far fronte alla prevenzione dei danni causati da uccelli ittiofagi agli allevamenti ittici vengono erogati in regime *de minimis* sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 717/2014 e successive modifiche;

Richiamati:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2023, n. 18 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2023, n. 19 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026";
- la propria deliberazione n. 2291/2023, avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026";

Rilevato che i predetti criteri stabiliscono inoltre che la Regione, nei limiti della disponibilità del bilancio, provvede annualmente alla predisposizione di apposito bando che definisce i criteri e le procedure per l'attuazione dell'intervento contributivo di che trattasi;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto all'approvazione di uno specifico bando per l'erogazione di aiuti per l'acquisto di presidi di prevenzione a protezione delle produzioni vegetali e degli allevamenti zootecnici ivi compresi gli allevamenti ittici, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione";

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie Deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 2317 del 22 dicembre 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024";
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare uno specifico bando per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti dall'art. 17 della Legge regionale n. 8/1994 per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di destinare agli interventi oggetto del bando di cui al presente atto risorse pari ad euro 300.000,00 stanziare sul capitolo U78073 "Contributi in capitale a altre imprese per interventi di prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (art. 17 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8)" del bilancio finanziario gestionale regionale 2024-2026 - anno di previsione 2025;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione contemplati dal comma 1, dell'art. 26, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni regionali di attuazione;
4. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura, caccia e pesca.

- - - - -

BANDO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PRESIDI DI PREVENZIONE PER DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECNICHE IVI COMPRESI GLI ALLEVAMENTI ITTICI

1. OBIETTIVI

La Regione Emilia-Romagna intende concedere contributi previsti dall'art. 17 della L.R. n. 8/1994 alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, al fine di prevenire danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica appartenente a specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse, su tutto il territorio regionale o da specie cacciabili nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio venatorio.

Detti contributi, in base alla specie e agli Istituti faunistici a cui è destinato l'intervento di prevenzione, sono suddivisi nelle seguenti 3 tipologie:

- contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni da **animali selvatici protetti** alle produzioni agricole, erogati secondo le condizioni e i criteri previsti dalla deliberazione n. 364/2018, così come modificata dalla deliberazione n. 592/2019, che definisce uno specifico regime di aiuti in materia (SA48094-2017N e SA.53390/2019), in applicazione degli Orientamenti dell'Unione europea per gli **aiuti di Stato** nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 – 2020, regime efficace fino al 2024.

Per “specie protette” si intendono:

- le specie protette indicate dalle disposizioni comunitarie, ed in particolare dalle Direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica e quelle indicate dalla legge n 157/1992 all'art. 2, comma 1;
- le specie di fauna selvatica viventi stabilmente nei Parchi Regionali ivi comprese le aree contigue nelle quali è precluso l'esercizio dell'attività venatoria e nelle Riserve Naturali di cui alla legge n. 394/1991 sulle Aree Protette, così come recepita nella legge regionale n. 6/2005, nonché nelle zone di protezione di cui all'art. 10, comma 8, lett. a) “Oasi di protezione della fauna”, b) “Zone di Ripopolamento e Cattura” limitatamente alle specie non oggetto di ripopolamento e cattura e c) “Centri pubblici di produzione della fauna” della legge n. 157/1992;
- contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni **da specie non protette** ai sensi delle predette definizioni, da specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale per le quali il prelievo sia vietato temporaneamente, da specie oggetto di ripopolamento e cattura nelle ZRC o da cani agli allevamenti zootecnici, erogati in regime *de minimis* sulla base di quanto previsto dal **Regolamento (UE) n. 1408/2013 e successive modifiche**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti *de minimis* nel settore agricolo nel **limite massimo di euro 25.000,00**, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una **impresa unica** nell'arco di tre esercizi fiscali, come fissato e definito dal DM 19 maggio 2020;

- contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione dei danni arrecati **da uccelli ittiofagi** alle imprese attive nel settore dell'acquacoltura, in applicazione del **Regolamento (UE) n. 717/2014 e successive modifiche** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e acquacoltura nel **limite massimo di euro 30.000,00**, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali.

Il presente bando definisce i criteri e le procedure per l'attuazione dell'intervento contributivo e disciplina le modalità per la presentazione delle domande.

2. BENEFICIARI

Possono richiedere i contributi per la prevenzione dei danni da animali selvatici esclusivamente le microimprese, le piccole e medie imprese attive in Emilia-Romagna nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato secondo la definizione di cui all'Allegato I Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 e che rispettano i requisiti di seguito specificati:

- siano in possesso di partita IVA, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- siano iscritte ai registri della CCIAA, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al RR 17/2003, con posizione debitamente validata;
- siano registrate presso l'Azienda U.S.L. competente per territorio se previsto e, in caso di allevamento di specie selvatiche, in regola con quanto prescritto dalla specifica normativa vigente in materia;
- dimostrino, attraverso la posizione validata in Anagrafe delle Aziende Agricole, la legittima disponibilità dell'azienda nell'ambito della quale agisce l'intervento;
- non si trovino in stato di insolvenza, fallimento o liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o siano sottoposti a procedure concorsuali che possono determinare una delle situazioni suddette;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- rispettino le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente;
- non siano soggette a provvedimenti di esclusione in materia di agricoltura;

- non siano incorse in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011;
- non siano in difficoltà finanziaria ai sensi del capitolo 2.4, paragrafo (35), punto 15, degli Orientamenti UE 2014/C 204/01;
- non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- non abbiano superato i limiti previsti dal Reg. (UE) n. 1408/2013 e successive modifiche, per gli aiuti *de minimis* pari ad euro 25.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due esercizi precedenti) per richieste di contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da specie non protette di cui al secondo alinea del precedente punto 1;
- non abbiano superato i limiti previsti dal Reg. (UE) n. 717/2014 e successive modifiche per gli aiuti *de minimis* nel settore ittico pari ad euro 30.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due esercizi precedenti) per richieste di contributi per la prevenzione dei danni da uccelli ittiofagi di cui al terzo alinea del precedente punto 1.

Non è ammesso il cumulo con altre forme di aiuto per i costi ammissibili ai sensi del presente bando.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Ai fini del presente bando le tipologie degli interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica sono ammissibili limitatamente alle specie e ai territori di seguito indicati:

- specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio venatorio;
- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, ai sensi di provvedimenti quali Ordinanze sindacali o in conseguenza alla delimitazione di zone di restrizione II definite dal Reg. (UE) 2023/594 e successive modifiche e integrazioni ai fini della gestione dell'epidemia di Peste Suina Africana, nell'intero territorio agro-silvo-pastorale.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- Creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti anti-uccello;
- Protezione elettrica a bassa intensità;
- Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;
- Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator;
- Cani da guardiania.

È comunque previsto il finanziamento di nuovi materiali atti ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda.

La descrizione e le caratteristiche tecniche dei presidi finanziabili, nonché la spesa massima ammessa per l'acquisto sono riportati nell'Allegato A al presente bando.

4. OBBLIGHI E VINCOLI

L'impresa beneficiaria, pena la revoca dell'aiuto, anche se già erogato, deve:

- concludere l'acquisto ed il pagamento del presidio di prevenzione ammesso al contributo entro e non oltre il **15 aprile 2025**;
- per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento a saldo dei contributi, mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d'uso. È consentito l'utilizzo dei presidi in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze colturali purché ricadenti nella medesima azienda. Per i presidi volti alla prevenzione da specie cacciabili, è consentito lo spostamento purché nella medesima zona di protezione che ha determinato l'assegnazione del punteggio per l'ammissione in graduatoria;
- comunicare al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca territorialmente competente, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto dell'aiuto;
- mantenere in condizioni di benessere i cani affidati, provvedere alla copertura assicurativa di responsabilità civile e per danni a terzi, provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina o al passaggio di proprietà nonché alle spese sanitarie necessarie al benessere animale nel rispetto della normativa in vigore, impegnarsi a limitare qualunque disturbo questi possano arrecare a terzi, installare in prossimità degli accessi aziendali adeguati cartelli informativi finalizzati ad allertare passanti ed escursionisti della presenza di cani da lavoro e comunicare eventuali decessi alla Regione;
- rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore se previste (es. Autorizzazione Paesaggistica, Nulla Osta dell'Ente Parco, Valutazione d'Incidenza). Informazioni relative alle zone soggette a tutela sono reperibili sito <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio> mentre la cartografia relativa alla tavola di tutela paesaggistica è consultabile sul sito <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/PTPR93/index.html>;
- rispettare quanto comunicato in sede di domanda relativamente ai periodi di messa in opera e di attivazione del presidio o dei presidi richiesti;
- rendersi disponibile a sopralluoghi e interviste anche telefoniche volte a verificare l'efficacia delle soluzioni adottate nel corso del periodo vincolativo da parte di personale autorizzato dalla Regione.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, ENTITÀ E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE

Al finanziamento delle domande ammesse è destinata la somma di euro **300.000,00** stanziata sul capitolo U78073 “Contributi in capitale a altre imprese per interventi di prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo (art. 17 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8)” del bilancio finanziario gestionale regionale 2024-2026, anno di previsione **2025**.

La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa agricola e/o zootecnica a copertura dell'acquisto dei presidi di prevenzione è di euro 3.000,00 mentre la spesa minima è definita in euro 300,00.

La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa di acquacoltura a copertura dell'acquisto dei presidi di prevenzione è di euro 5.000,00 mentre la spesa minima è definita in euro 300,00.

Non saranno considerate ammissibili:

- interventi di mera sostituzione;
- interventi realizzati antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di spesa:

- opere di manutenzione ordinaria o riparazioni;
- acquisto di dispositivi di prevenzione usati;
- costi di messa in opera;
- spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);
- spese di noleggio attrezzature;
- spese diverse dal mero acquisto di cani da guardiania, quali spese veterinarie, di addestramento o assicurative;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- IVA ed altre imposte e tasse.

L'aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale e l'intensità massima può corrispondere al 100% delle spese sostenute, nel limite massimo della spesa ammissibile corrispondente ad euro 3.000,00 per ogni singola impresa agricola e/o zootecnica e ad euro 5.000,00 per ogni singola impresa di acquacoltura.

Per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da **specie non protette**, ai sensi delle definizioni di cui al punto 1. secondo alinea, l'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime *de minimis* al singolo imprenditore, pari ad Euro 25.000,00, calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

Per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni **da uccelli ittiofagi** agli allevamenti ittici, di cui al punto 1. terzo alinea, l'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di spesa erogabile al singolo imprenditore pari ad euro 30.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

Qualora vengano stanziati eventuali risorse aggiuntive sul bilancio regionale, si provvederà allo scorrimento della graduatoria nei limiti degli ulteriori importi stanziati.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE IMPRESE

L'istanza, in carta semplice, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente deve essere presentata al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca regionale con sede nel territorio nel quale si effettua l'investimento di prevenzione ovvero la parte prevalente dello stesso.

Le istanze, redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato B al presente bando, devono pervenire ai sopracitati Settori territoriali agli indirizzi di cui all'Allegato C entro il **31 luglio 2024** con le seguenti modalità alternative:

- mediante consegna a mano al Settore territoriale di riferimento entro le ore 12 del giorno 31 luglio 2024;
- tramite posta unicamente a mezzo raccomandata A.R.;
- mediante posta certificata da un indirizzo di posta certificata del beneficiario all'indirizzo istituzionale del Settore territoriale di riferimento.

In caso di trasmissione per mezzo raccomandata AR per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale di spedizione.

L'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente bando.

Al fine di svolgere i necessari controlli previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", come precisato nella circolare del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari con nota n. prot. PG.2018.0557557 del 31 agosto 2018, dovranno risultare debitamente inserite nel Fascicolo Anagrafico aziendale le dichiarazioni sostitutive del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, regolarmente acquisite al protocollo regionale.

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CRITERI DI PRIORITÀ, APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL'AIUTO

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta ai Settori territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali.

Il Settore territoriale effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti, ivi compresa la regolarità contributiva, ed i controlli su tutte le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta nonché l'ammissibilità dei presidi di prevenzione proposti richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Settore competente, pena la decadenza della domanda. Integrazioni ed elementi aggiuntivi ai fini dell'attribuzione dei punteggi, prodotti successivamente alla presentazione della domanda, non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.

Il Settore territoriale, sulla base delle dichiarazioni fornite nel fascicolo aziendale provvederà alle verifiche relative all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, acquisendo la comunicazione antimafia, su un campione pari al 10% delle domande complessive presentate ad ogni Settore territoriale.

Ai fini della formazione della graduatoria le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di accesso fissate nel presente bando verranno ordinate in base ai punteggi di seguito indicati:

- Prevenzione per danni da specie protette da Direttive comunitarie o dalla legge n. 157/1992 5 punti
- Intervento effettuato in Parchi regionali, Aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio dell'attività venatoria, Riserve Naturali o Oasi di Protezione della Fauna, Centri Pubblici di produzione della fauna, Zone di Ripopolamento e Cattura 4 punti
- Intervento effettuato in Rete Natura 2000 3 punti
- Intervento effettuato in Zone di Rifugio, zone oggetto di Ordinanza sindacale o zone soggette a divieto di prelievo del cinghiale per PSA 2 punti

Il punteggio di 3 punti per Rete Natura 2000 può essere attribuito per i terreni che ricadono anche in Zona di Rifugio, al fine di differenziarne il valore naturalistico rispetto a quelli che ricadono solo in Zona di Rifugio.

I punteggi non possono essere cumulati.

Affinché l'intervento venga considerato effettuato nelle diverse zone di protezione di cui sopra è necessario che l'appezzamento oggetto di prevenzione vi ricada per una percentuale non inferiore al 70%.

A parità di punteggio le domande verranno ordinate applicando quale criterio di precedenza il valore economico della produzione oggetto di protezione come di seguito indicato:

- 1) Allevamenti zootecnici
- 2) Frutteti e vigneti, colture orticole, vivai e colture da seme
- 3) Allevamenti ittici
- 4) Seminativi

In caso di ulteriore parità verrà attribuita la precedenza al richiedente con minor età.

A conclusione dell'attività istruttoria, i Settori competenti per territorio provvedono ad assumere una specifica determina dirigenziale nella quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile, con indicazione dei punteggi di priorità, della specie, dell'istituto e delle precedenze, nonché del numero e data dell'acquisizione a protocollo del DURC e della relativa scadenza di validità, tipologia (con specifica dell'oggetto da tutelare - es. allevamento ovi-caprino/bovino/equino/ecc. o tipologia di coltura) e localizzazione georeferenziata dell'intervento.

Nel medesimo atto sono altresì indicate, individuate con il numero di protocollo di acquisizione, le istanze ritenute non ammissibili, con le relative motivazioni, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

I Settori territoriali provvedono a trasmettere i relativi atti al Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura entro il **01 ottobre 2024**.

Dopo l'acquisizione di tali atti, il Responsabile del Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura comunica al Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione l'elenco delle domande oggetto di applicazione dei citati Regg. (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014 e successive modifiche, per le verifiche previste. In esito alle predette verifiche provvede alla esclusione o diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite "*De minimis*".

Il Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura provvederà successivamente:

- alla formalizzazione dell'esito della complessiva istruttoria e all'approvazione della graduatoria unica regionale nei limiti delle risorse disponibili, entro il **29 novembre 2024**. Tale atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione;
- a trasmettere, entro i successivi 5 giorni, ai Settori territoriali l'atto di approvazione della graduatoria unica regionale per le conseguenti comunicazioni ai soggetti interessati;
- all'approvazione degli atti di concessione per le imprese beneficiarie del contributo.

I Settori territoriali, prima dell'approvazione della graduatoria sulla base dei dati forniti dal Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura provvederanno all'acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) per le imprese beneficiarie del contributo.

Il Responsabile del procedimento per la fase di approvazione della graduatoria e della concessione e liquidazione degli aiuti è la Posizione E.Q - Supporto giuridico alla pianificazione faunistico-venatoria e agli interventi per il contenimento della Peste suina africana del Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura, della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.

I Responsabili di procedimento dei Settori territoriali sono riportati nell'Allegato C.

8. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficiario dovrà provvedere all'acquisto ed al pagamento dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il **15 aprile 2025 pena la revoca dell'aiuto**.

Saranno considerate eleggibili all'aiuto le spese sostenute dal beneficiario:

- successivamente alla presentazione della domanda di aiuto;
- supportate da titoli di spesa regolarmente quietanzati.

Pena la revoca dell'aiuto concesso, la domanda di liquidazione dovrà essere trasmessa dall'impresa beneficiaria al Settore territoriale competente per territorio entro il **15 maggio 2025**.

Esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la messa in opera dovrà essere effettuata entro il **30 giugno 2025**, e la domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro il **30 luglio 2025**, fermo restando che l'acquisto dovrà comunque avvenire entro il 15 aprile 2025.

Nell'ipotesi in cui gli interventi ammessi a contributo siano riferiti sia a protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali sia ad altri presidi, la domanda di liquidazione dovrà essere unica e presentata entro il **30 luglio 2025**.

La domanda di liquidazione dell'aiuto dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- copia delle fatture elettroniche di acquisto (con indicazione del codice CUP);
- copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento secondo le modalità sotto definite;
- documentazione riferita alle autorizzazioni ottenute per la messa in opera degli interventi;
- eventuale dimostrazione della titolarità dell'azienda per il periodo legato al vincolo di destinazione qualora in sede di domanda di aiuto fosse stato inferiore alla durata richiesta dall'intervento.

Saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese pagate con utilizzo di conti correnti bancari o postali, restando vietato l'impiego del contante. È pertanto richiesta, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, idonea documentazione bancaria/postale quale: copia del bonifico (in caso di utilizzo di home-banking, stampa dell'operazione eseguita) o della ricevuta bancaria o dell'assegno emesso e copia dell'estratto conto rilasciato dalla banca/posta dal quale si evinca l'avvenuto movimento di addebito o estratto conto della carta di credito.

Il Settore territoriale competente effettuerà l'istruttoria finalizzata alla liquidazione degli aiuti costituita, in particolare:

- da controlli "amministrativi" su tutte le domande di liquidazione finalizzati a verificare la fornitura dei presidi ammessi a contributo, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità del materiale acquistato rispetto a quanto previsto;
- da collaudo "in loco", in tutte le imprese che hanno richiesto recinzioni fisse o elettrificate perimetrali successivamente alla loro messa in opera di cui dare atto in apposito verbale di sopralluogo; nel corso del sopralluogo è onere del richiedente dimostrare il corretto funzionamento di eventuali recinzioni elettrificate;
- dalla verifica della regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria.

Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di liquidazione e dopo aver esperito le verifiche finali di cui sopra, il Settore territoriale competente provvederà ad assumere una determina dirigenziale - da trasmettere al Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura - contenente i relativi esiti e definendo, tra l'altro, l'entità della spesa ammessa a rendiconto, del relativo aiuto liquidabile, dell'eventuale economia e della relativa motivazione. I Settori territoriali dovranno inoltre approvare apposite determine dirigenziali relative alle eventuali proposte di revoca da disporre a seguito del contraddittorio effettuato ai sensi della normativa in materia di procedimento amministrativo.

Gli atti di liquidazione e di revoca verranno assunti dal Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura.

9. VERIFICHE E CONTROLLI

Il Settore territoriale competente per territorio potrà effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli obblighi e vincoli fissati con il presente bando.

10. REVOCHE E SANZIONI

La revoca dell'aiuto concesso, anche se già erogato, sarà disposta con atto formale della Regione nei casi specificatamente previsti nel presente bando.

Nel caso in cui l'aiuto sia già stato erogato, la revoca comporta l'obbligo della restituzione della somma percepita, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente stabilito dal presente bando si fa rinvio alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 364/2018, come modificata dalla deliberazione n. 592/2019 e alle previsioni vigenti in materia di aiuti *de minimis* nel settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 e successive modifiche, e del Regolamento (UE) n. 717/2014 e successive modifiche quanto al settore ittico nonché in materia di procedimento amministrativo.

CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI METODI DI PREVENZIONE USATI PIU' COMUNEMENTE PER LA DIFESA DEGLI ALLEVAMENTI O DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

Al fine di fornire indicazioni relativamente all'adeguatezza del materiale di prevenzione rispetto alle esigenze, si indicano di seguito le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione dei metodi di prevenzione finanziati dal bando.

Sistemi di prevenzione diversi da quelli indicati possono essere adottati solo qualora la loro efficacia sia stata testata da Istituti di Ricerca, Università dai produttori stessi mediante certificazione o da tecnici esperti nel settore e comunque previa specifica autorizzazione della Regione. Modifiche significative agli interventi sotto descritti devono essere autorizzati preventivamente dalla Regione.

Tutti i metodi di prevenzione adottati, indipendentemente dalla tipologia e dalla coltura da proteggere, devono essere certificati dalle ditte fornitrici in merito a:

- conformità secondo norme di legge;
- rischio nullo per l'incolumità degli animali e delle persone;
- idoneità tecnica per gli animali per i quali viene adottata la prevenzione.

1. Difesa del bestiame dalla predazione da lupo

Recinzioni: di seguito sono descritte alcune tipologie di recinzioni di comprovata efficacia per la difesa da lupo e altri canidi. Si ricorda che al fine di evitare l'istituzione di un "fondo chiuso" a termini di legge, le recinzioni devono essere varcabili per fini venatori attraverso cancelli, scalandrini o scale adeguate. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia. Dall'analisi dell'esperienza condotta dall'Amministrazione regionale dal 2014 gli interventi sotto descritti permettono di ridurre significativamente il rischio predazione purchè siano realizzati e mantenuti correttamente. Seppur limitato, un rischio di ingresso da parte di predatori permane.

In considerazione dell'evoluzione della presenza del predatore su tutto il territorio regionale e delle recenti evidenze comportamentali si ritiene che i successivi interventi descritti siano comunque da prevedere unicamente per la protezione del bestiame vulnerabile, anche se non al pascolo.

Recinzione metallica fissa

Finalità: la recinzione metallica fissa ha la finalità di proteggere aree di piccole e medie dimensioni per il ricovero degli animali la notte, nel post mungitura, in periodi a rischio di attacchi e negli allevamenti bovini per far nascere e difendere i vitelli in sicurezza. Non è una soluzione da utilizzare per la recinzione di vaste aree di pascolo.

Caratteristiche: la realizzazione può essere effettuata con rete metallica elettrosaldata del tipo da edilizia (pesatura minima: maglia 10x10 filo di diametro 5 mm per ovini, maglia 15 x15 filo diametro 6 mm per bovini), con reti zincate a filo ritorto di almeno 2 mm di diametro. La rete dovrà essere interrata almeno 25 cm. La recinzione dovrà avere una altezza totale di almeno 175 cm (comprensiva di piegatura) e presentare una piegatura antisalto verso l'esterno a 45°. I supporti sono costituiti da pali di legno di essenze resistenti alla marcescenza integrati eventualmente da paleria

metallica. I cancelli dovranno essere realizzati con caratteristiche analoghe e dotati di una traversa antiscavo in legno, ferro o muratura. Larecinzione può essere realizzata anche utilizzando per la parte più bassa una rete come sopra descritta, fino ad almeno 70 cm fuori terra, integrata per la parte più alta con una rete zincata o plastificata più leggera, ben legata alla parte bassa e completata da barriera antisalto.

La barriera antisalto può essere sostituita da un cavo elettrico, posizionato subito sopra la rete (max 15 cm), montato su isolatori e collegato ad elettrificatore che generi impulsi con almeno 3500 volts e 0,3J, seguendo tutte le indicazioni specificate per le recinzioni elettrificate. In questo caso la rete non potrà essere del tipo plastificato.

Spesa massima ammissibile: euro 14,00/ml.

Recinzione mista fissa

Finalità: la recinzione mista fissa ha la finalità di proteggere aree di media dimensione, nelle quali custodire il bestiame al pascolo per brevi periodi.

Caratteristiche: realizzazione con rete metallica elettrosaldata da edilizia interrata di almeno 25 cm. per la parte bassa (altezza fuori terra di almeno 75 cm) e tre ordini di cavi conduttori ad altezza 95 – 115 – 140 cm da terra, sostenuti da isolatori adeguati e collegati ad un elettrificatore che generi impulsi con almeno 3,5 kV e 300 mj misurati nel punto più distante dall'elettrificatore. I supporti sono costituiti da pali di legno di essenze resistenti alla marcescenza integrati eventualmente paleria metallica. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge e cancello elettrificato. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

Spesa massima ammissibile: euro 400,00 per elettrificatore e impianto di terra o euro 630,00 se dotati di pannello fotovoltaico (minimo 15w) ed euro 8,00/ml per l'acquisto complessivo di rete, pali, cavi conduttori, isolatori, cartelli monitori e tester di funzionamento.

Recinzione elettrificata semipermanente

Finalità: la recinzione elettrificata semipermanente ha la finalità di proteggere gli animali al pascolo. Tale recinzione necessita, più delle altre, di adeguata manutenzione.

Caratteristiche: realizzazione con paleria di essenze legnose resistenti alla marcescenza di altezza 200 cm (diametro 8-10 e 10-12 per i pali angolari) infissi di almeno 35 cm e posti ad una distanza adeguata a seguire correttamente il profilo del terreno. Possono essere impiegati ad integrazione dei pali di legno, paletti di ferro (tondino da edilizia da almeno 12mm) o paleria in fibra sintetica. I conduttori, l'elettrificatore e l'impianto di messa a terra dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto, resistenti alle sollecitazioni climatiche e tali da generare impulsi sul cavo nel punto più distante dall'elettrificatore di almeno 3,5 kw e 300 mj. I cavi, montati su isolatori adeguati, andranno posizionati alle seguenti altezze da terra: 20 cm, 35 cm, 55 cm, 75 cm, 110 cm, 140 cm, 165 cm. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

Spesa massima ammissibile: euro 400,00 per elettrificatore, batteria ed impianto di terra o euro 630,00 se dotati di pannello fotovoltaico ed euro 4,00/ml per l'acquisto complessivo cavi conduttori, isolatori, pali, cartelli monitori e tester di funzionamento.

Recinzione mobile elettrificata

Finalità: la recinzione mobile elettrificata di tipo modulare è finanziata per la protezione degli animali su pascoli turnati.

Caratteristiche: moduli di reti elettriche con altezza di almeno 110 cm, con paleria sintetica, da collegare ad elettrificatore alimentato a batteria ed eventuale pannello fotovoltaico. Elettrificatore, impianto di messa a terra e reti dovranno essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto e assicurare impulsi con almeno 3,5 kw e 300 mj. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

Spesa massima ammissibile: euro 138,00 per ogni modulo da 50 metri, euro 400,00 per elettrificatore, batteria ed impianto di terra ed euro 630,00 per elettrificatore, batteria, pannello fotovoltaico ed impianto di terra e relativo tester di funzionamento.

Dissuasori faunistici

Finalità: i dissuasori faunistici rilevano l'avvicinamento di animali e persone alle zone di ricovero/pascolo del bestiame ed esercitano un'azione dissuasiva attraverso l'emissione di luci e suoni ad alto volume. Lo strumento funziona in automatico senza l'intervento dell'operatore, anche se per svolgere efficacemente la propria funzione è importante che sia spostato con frequenza. Adatto per la protezione degli animali al pascolo o nei ricoveri su superfici circoscritte e per periodi non troppo prolungati. I suoni, diversi tra di loro, sono memorizzati come *files* in una scheda di memoria rimovibile, e devono essere riprodotti in maniera casuale per limitare il fenomeno di assuefazione.

Caratteristiche: dissuasore acustico luminoso attivabile attraverso sensori PIR e timer interno. Lo strumento deve avere le seguenti caratteristiche e dotazione:

- costruzione certificata per uso esterno (almeno IP 54 o superiore)
- presenza di altoparlante e luci led
- alimentazione da batteria ricaricabile e pannello fotovoltaico da almeno 5 watt
- attivazione da sensore PIR interno, timer programmabile e sensore PIR esterno dialogante con l'unità centrale attraverso sistema wireless
- emissione di suoni random per minimizzare il fenomeno assuefativo

Spesa massima ammissibile: euro 515,00 per dissuasore

Cani da guardiania

Finalità: i cani da guardiania assicurano la protezione degli animali al pascolo durante il pascolo e il ricovero. L'efficacia di questo tipo di prevenzione è legata alla provenienza degli animali, al corretto inserimento nella stalla e alla loro corretta educazione al lavoro.

Caratteristiche: è finanziato l'acquisto di cani da guardiania di razza Pastore Maremmano-Abruzzese provenienti da linee da lavoro, selezionati per le caratteristiche attitudinali e certificati da un veterinario con specifica esperienza o da un tecnico della Regione Emilia-Romagna.

L'allevatore è tenuto all'installazione nei punti di accesso ai pascoli dei necessari cartelli informativi sulla presenza del cane e alla stipula di copertura assicurativa per responsabilità civile e danni a terzi.

Spesa massima ammissibile: euro 575,00 a cane.

2. Difesa delle produzioni vegetali e degli allevamenti ittici

Recinzioni perimetrale meccanica

Recinzione costituita da rete metallica a maglia fissa o maglia sciolta montata in modo continuo su pali di adeguato diametro e adeguata altezza in funzione della specie animale da cui è necessario

proteggersi. La recinzione deve interessare l'intero perimetro della coltura e deve essere chiusa con cancelli. Solo se preventivamente attestato dall'Ente competente alla verifica dell'avvenuta messa in opera della prevenzione, nel caso di particolari condizioni orografiche che impediscano l'accesso agli appezzamenti da parte della fauna selvatica oggetto della prevenzione stessa, la recinzione potrà non interessare l'intero perimetro della coltura. Al fine di evitare l'istituzione di un "fondo chiuso" a termini di legge, le stesse devono essere varcabili per fini venatori attraverso cancelli o scale adeguate. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia.

Per il capriolo l'altezza minima è fissata in m. 1,80 mentre per daino e cervo l'altezza minima è fissata in m. 2,00, meglio se interrata per evitare danni da cinghiale o specie fossorie; per il cinghiale l'altezza minima è fissata in m. 1,20 fuori terra e la porzione bassa della rete deve essere interrata per una profondità minima di cm. 30. La rete deve essere preferibilmente del tipo rigido utilizzato in edilizia di diametro non inferiore a mm. 6 e maglia minima cm. 10x10 e massima cm. 20x20.

Sono ammesse recinzioni realizzate con rete elettrosaldata o zincata a maglia ritorta, interrata, fino ad un'altezza di 70 cm e rete più leggera (zincata o plastificata) per la parte più alta, fino alle altezze indicate. Nel caso in cui fosse impossibile interrare la rete per evitare lo scavo è possibile utilizzare una fascia di rete posta esternamente alla recinzione, appoggiata al terreno e legata alla rete verticale. La rete dovrà essere di tipo zincato a maglia sciolta, per una larghezza di almeno 60 cm e mantenuta salda al terreno con ponticelli metallici o altra soluzione.

Per la lepre, l'istrice e i roditori rete elettrosaldata con maglia cm. 7 per gli adulti e cm. 4 per i piccoli, meglio se interrata. L'altezza è fissata a 1 metro.

Spesa massima ammissibile: euro 9,00/ml.

Protezioni meccaniche anti-uccelli

Rete a protezione di frutteti o vasche per l'allevamento ittico del tipo idoneo in merito alle dimensioni della maglia secondo le prescrizioni del produttore. Le reti devono coprire l'intera superficie e devono essere poste a copertura totale anche sui fianchi. Possono prevedere l'apertura temporanea in periodi dell'anno dove non sussiste il rischio di danneggiamento. Quanto agli allevamenti ittici tali reti possono essere poste anche in acqua per il frazionamento delle vasche.

Spesa ammissibile: rete per frutteti euro 0,17/mq e rete per allevamenti ittici euro 1,50/mq.

Protezioni meccaniche individuali

Shelter plastici, possibilmente fotodegradabili, a protezione delle singole piante dei giovani impianti di frutteti o vigneti. Protezioni in rete fissata su pali di supporto a protezione delle singole piante di frutteti o vigneti.

Per la lepre o per roditori l'altezza minima deve essere di cm. 50-60; per il capriolo l'altezza minima deve essere di cm 120, per daino e cervo non inferiore a cm. 180.

Spesa massima ammissibile: euro 0,45 (50-60cm), euro 1,60 (cm.120), euro 2,30 (cm.180)

Recinzioni elettriche

Recinzioni a più ordini di fili percorse da corrente generata da elettrificatori di adeguata potenza in funzione della dimensione della recinzione e della tipologia di cavi usata; gli elettrificatori possono essere alimentati da linea elettrica pile, batterie. In questo caso possono essere integrati da pannello fotovoltaico correttamente dimensionato. I fili devono essere collegati con il polo positivo e quello negativo deve essere collegato con idoneo impianto di terra. In taluni casi può essere previsto il collegamento del polo negativo anche per uno o più ordini di filo alternati a quelli con polo positivo per garantire la trasmissione di corrente anche in fase di salto degli animali. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia. La manutenzione delle recinzioni deve garantire la rimozione costante della vegetazione che cresce nella fascia sottostante gli ordini di fili per impedire che il contatto tra le due componenti chiuda il circuito riducendo o annullando la sua efficacia. Le recinzioni elettrificate devono essere messe in opera almeno 30 giorni prima il periodo in cui lo stadio fenologico della coltura la renda soggetta al danno.

L'intensità di corrente, misurata con apposite strumentazioni lungo tutto il perimetro ed in particolar modo nei punti più lontani in linea d'aria dall'elettrificatore, non deve essere inferiore ai 0,3J (joules) e 3500 volts, e deve essere garantita nell'arco delle 24 ore. La recinzione elettrificata deve essere segnalata con appositi cartelli ad alta visibilità lungo le vie di accesso e a distanza adeguata lungo tutto il perimetro.

Per il cinghiale il numero di fili deve essere non inferiore a 3, con il primo filo posto ad una distanza compresa tra i 15 e i 25 cm da terra e quelli successivi posti a distanze crescenti dello stesso ordine di grandezza. Tutti i fili devono condurre il polo positivo.

Per il capriolo il numero di fili non deve essere inferiore a 5 posti ad una distanza di 20 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno. Nel caso in cui si verifichi che gli animali tendono a saltare la struttura tra i fili, è necessario, a partire dal terzo filo, alternare il polo negativo a quello positivo.

Per il daino e il cervo il numero di fili non deve essere inferiore a 7, posti ad una distanza di 25 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno. Nel caso in cui si verifichi che gli animali tendono a saltare la struttura tra i fili, è necessario, a partire dal terzo filo, alternare il polo negativo a quello positivo.

Per la lepre e l'istrice il numero di fili non deve essere inferiore a 4 posti ad una distanza di 10 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno.

I fili, in tutti i casi, devono essere montati su appositi isolatori posti sulla parte interna del perimetro rispetto ai pali di sostegno.

Spesa massima ammissibile: euro 400,00 per elettrificatore o euro 630,00 se dotato di pannello fotovoltaico, batteria ed impianto di terra ed euro 3,50/ml per l'acquisto complessivo cavi, conduttori, isolatori, pali e cartelli e tester di funzionamento.

Dissuasori faunistici

Acustici

Spesa massima ammissibile: cannoncini a gas per avifauna euro 345,00, dissuasori vocali euro 515,00 (tale presidio non è ritenuto idoneo per la specie cinghiale e limitatamente efficace per i cervidi).

Visivi

Spesa massima ammissibile: pallone a elio antivolatili euro 170,00, kit palloni predator euro 35,00, sagome di predatori anche tridimensionali euro 45,00, nastri olografici euro 11,50 (rotolo da 50 metri).

Dissuasori ad ultrasuoni specifici per le specie di interesse con le seguenti caratteristiche:

- Capacità di alimentazione autonoma tramite uso di energie alternative
- Allocazione dinamica di un vasto range di frequenze di banda ultrasonica
- Eventuale localizzazione mediante GPS Tracker (ricevitore GPS e ricetrasmittitore GSM/GPRS integrato)
- Eventuale telegestione da remoto mediante rete mesh multihop a basso consumo energetico

Spesa massima ammissibile: euro 515,00 per dissuasore.

FAC-SIMILE domanda

AL SETTORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA DI
_____**Oggetto: L.R. 8/1994 - Acquisto di presidi di prevenzione per danni da fauna selvatica sulle produzioni agricole. Domanda concessione aiuto anno 2024.**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____

titolare (o legale rappresentante) dell'impresa denominata _____

ai sensi dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 2022/2472 classificata:

 microimpresa piccola impresa media impresa Individuale Non individuale

1. Nominativo socio _____

codice fiscale _____

2. Nominativo socio _____

codice fiscale _____

3. Nominativo socio _____

codice fiscale _____

4. Nominativo socio _____

codice fiscale _____

CUAA azienda _____

Domicilio o sede legale (*al domicilio o alla sede legale indicata saranno trasmessi tutti gli atti inerenti le pratiche in corso*)

indirizzo _____ numero civico _____

C.A.P. _____ Comune _____

telefono _____ fax _____

e-mail _____@ _____

Pec _____@ _____

chiededi ottenere un contributo per l'acquisto di presidi di prevenzione (*barrare di seguito il punto interessato*)

- per danni da specie protette o in zone protette così come definite nel bando regionale
- per danni da specie non protette ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 e s.m.i.

per danni da uccelli ittiofagi negli allevamenti ittici ai sensi del Reg. (UE) n. 717/2014 e s.m.i.

pari al 100% del valore di acquisto nei limiti di spesa indicati nell'allegato A alla deliberazione n. ____/2024 nonché nei limiti di aiuto concedibile di cui ai predetti Regolamenti per le tipologie assoggettate, del/dei seguenti interventi di prevenzione dei quali si riporta una stima della necessità e del costo.

DIFESA DEL BESTIAME DALLA PREDAZIONE DA LUPO

Recinzione metallica fissa: metri _____ € _____

Recinzione mista fissa: Elettrificatore+batteria+impianto terra € _____

Perimetro recinzione metri _____ € _____

n° fili _____ metri totali _____

Recinzione elettrificata semipermanente

Elettrificatore+batteria+impianto terra € _____

Perimetro recinzione metri _____ € _____

n° fili _____ metri totali _____

Recinzione mobile elettrificata

Elettrificatore+batteria+impianto terra € _____

Numero moduli da 50 metri _____ € _____

Dissuasori acustici luminosi n° _____ € _____

Cani da guardiania n° _____ € _____

Altro materiale atto ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda (descrivere brevemente la tipologia dell'intervento)

spesa € _____

DIFESA DELLE PRODUZIONI VEGETALI E DEGLI ALLEVAMENTI ITTICI

Recinzione perimetrale meccanica metri _____ € _____

Protezione meccanica anti uccelli metri _____ € _____

Protezioni meccaniche individuali n° _____ € _____

Recinzioni elettriche: Elettrificatore+batteria+impianto terra € _____

Perimetro recinzione metri _____ € _____

n° fili _____ metri totali _____

Dissuasori faunistici:

Acustici (cannoncini a gas) n° _____ € _____

Acustici (dissuasori vocali) n° _____ € _____

Visivi (pallone ad elio antivolatili) n° _____ € _____

Visivi (Kit palloni predator) n° _____ € _____

Visivi (sagome di predatori) n° _____ € _____

Visivi (nastri olografici) n° _____ € _____

Ad ultrasuoni n° _____ € _____

Altro materiale atto ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda (descrivere brevemente la tipologia dell'intervento)

_____ spesa € _____

SPECIE FAUNISTICA OGGETTO DI PREVENZIONE (barrare di seguito il punto interessato)	TIPOLOGIE PRODUTTIVE OGGETTO DI PREVENZIONE (barrare di seguito il punto interessato)
<input type="checkbox"/> Capriolo (C) <input type="checkbox"/> Cervo (C) <input type="checkbox"/> Cinghiale (C) <input type="checkbox"/> Cinghiale in zona con divieto di prelievo per PSA (C) <input type="checkbox"/> Cornacchia grigia (C) <input type="checkbox"/> Daino (C) <input type="checkbox"/> Fagiano (C) <input type="checkbox"/> Gazza (C) <input type="checkbox"/> Ghiandaia (C) <input type="checkbox"/> Gruccione (P) <input type="checkbox"/> Istrice (P) <input type="checkbox"/> Lepre (C) <input type="checkbox"/> Lupo (P) <input type="checkbox"/> Oca selvatica (P) <input type="checkbox"/> Picchio (P) <input type="checkbox"/> Piccione (P) <input type="checkbox"/> Sturno (P) <input type="checkbox"/> Tortora dal collare (P) <input type="checkbox"/> Tortora comune (C) <input type="checkbox"/> Uccelli ittiofagi (P) <i>(es. airone, cormorano, gabbiano)</i> <input type="checkbox"/> Altro (specificare) <hr/>	<input type="checkbox"/> Allevamento zootecnico <input type="checkbox"/> Frutteti e vigneti, colture orticole, vivai e colture da seme <input type="checkbox"/> Allevamento ittico <input type="checkbox"/> Seminativo Specificare la tipologia di allevamento/coltura da difendere: <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

(C) = specie cacciabile (P) = specie protetta

UBICAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO:

Comune	Sezione	Foglio	Particelle	Titolo di possesso (*)

(*) proprietà, affitto, comodato, usufrutto, uso, enfiteusi, ecc.

A tal fine si impegna a:

- concludere l'acquisto ed il pagamento dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il **15 aprile 2025**;
- provvedere, non oltre il **30 giugno 2025**, alla messa in opera delle recinzioni fisse o elettrificate perimetrali qualora oggetto di finanziamento;
- per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento a saldo dei contributi, mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d'uso. È consentito l'utilizzo dei presidi in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze colturali purché ricadenti nella medesima azienda. Per i presidi volti alla prevenzione da specie cacciabili, è consentito lo spostamento purché nella medesima zona di protezione che ha determinato l'assegnazione del punteggio per l'ammissione in graduatoria;
- comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto dell'aiuto;
- mantenere in condizioni di benessere i cani affidati, provvedere alla copertura assicurativa di responsabilità civile e per danni a terzi, provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina o al passaggio di proprietà nonché alle spese sanitarie necessarie al benessere animale nel rispetto della normativa in vigore, impegnarsi a limitare qualunque disturbo questi possano arrecare a terzi e comunicare eventuali decessi;
- rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore se previste (es. Autorizzazione Paesaggistica, Nulla Osta dell'Ente Parco, Valutazione d'Incidenza);
- rendersi disponibile a sopralluoghi nel corso del periodo vincolativo da parte di personale autorizzato dalla Regione;
- presentare la domanda di liquidazione al Settore territoriale competente per territorio entro il **15 maggio 2025**. Esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la domanda di liquidazione dovrà essere presentata **entro il 30 luglio 2025**;

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché di quanto indicato dall'art. 75 del medesimo D.P.R. in tema di decadenza dei benefici in caso di dichiarazione mendace

dichiara:

- di essere in possesso di partita IVA n° _____ fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A., fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente;

- di essere iscritto all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al RR 17/2003, con posizione debitamente validata;
- di essere registrato presso l'Azienda U.S.L. competente per territorio se previsto con il seguente codice (BDN) _____ e, in caso di allevamento di specie selvatiche, in regola con quanto prescritto dalla specifica normativa vigente in materia e in possesso del seguente codice _____;
- di non trovarsi in stato di insolvenza, fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o siano sottoposti a procedure concorsuali che possono determinare una delle situazioni suddette;
- di essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- di rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente;
- di non essere soggetto a provvedimenti di esclusione in materia di agricoltura;
- di non essere incorso in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011;
- di non essere in difficoltà finanziaria ai sensi del capitolo 2.4, paragrafo (35), punto 15, degli Orientamenti;
- di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti sono trattati in conformità a quanto disposto dall'art. 13 come indicato nella informativa in coda al presente modello, di cui dichiaro di aver preso visione;

dichiara inoltre:

- che la/le produzioni oggetto di protezione ricadono **per almeno il 70%:**
 - in Parco, Riserva Naturale o Oasi di Protezione
 - in Rete Natura 2000
 - in Centro Pubblico di Produzione della fauna, in Zona di Ripopolamento e Cattura o in Zona di Rifugio, in zone oggetto di Ordinanza sindacale, in zona di restrizione II per la Peste suina
- con riferimento alla richiesta di prevenzione **per danni da specie non protette o in zone non protette** così come definite precedentemente:
 - di **non aver percepito**, anche congiuntamente con altre imprese eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e succ.mod., nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, contributi pubblici, a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e succ. mod.;
 - di **aver percepito**, anche congiuntamente con altre imprese eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e succ.mod., nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, contributi pubblici, a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n.

1408/2013 e succ. mod. nella somma di € _____,

riferita all'intervento _____

attivato dall'ente _____;

– con riferimento alla richiesta di prevenzione **per danni da uccelli ittiofagi**:

di **non aver percepito**, anche congiuntamente con altre imprese eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 717/2014 e successive modifiche e integrazioni, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, contributi pubblici, a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 (per il settore ittico);

di **aver percepito**, anche congiuntamente con altre imprese eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 717/2014 e successive modifiche e integrazioni, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, contributi pubblici, a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 nella somma di € _____, riferita all'intervento _____ attivato dall'ente _____;

N.B. La posizione degli aiuti "de minimis" percepiti è visionabile alla pagina della trasparenza al seguente link: <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/> Eventuali modifiche relative al "de minimis" dichiarato, intercorse dopo la presentazione della domanda dovranno essere comunicate nel minor tempo possibile.

Luogo e data, _____

In fede _____

Alla presente domanda dovrà essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

INFORMATIVA

per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al successivo paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale della Fiera n.8, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it, PEC urp@postacert.regione.emilia-romagna.it allegando un documento identificativo.

I moduli per le richieste sono reperibili su Amministrazione trasparente cliccando sull'accesso e poi su Accesso ai propri dati.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è il DPO designato dalla Giunta regionale ed è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Amministrazione regionale può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Sono formalizzati istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno della Amministrazione regionale, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: **concessione ed erogazione di contributi per l'acquisto di presidi di prevenzione per danni da fauna ai sensi dell'art.17 della Legge regionale n. 8/1994.**

7. Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 14 del Regolamento regionale 2007, n. 2.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I Suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità alla concessione ed erogazione dei contributi per l'acquisto di presidi di prevenzione per danni da fauna selvatica di cui all'art.17 della Legge regionale n. 8/1994.

ALLEGATO C

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PRESSO I SETTORI AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Settore agricoltura, caccia e pesca	Responsabile del procedimento	Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale	Indirizzo PEC	Sedi uffici istruttori
PIACENZA	ENRICO MERLI	Settore Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza	stacp.pr@postacert.regione.emilia-romagna.it	Settore Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza - Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza (PC)
PARMA	PAOLO ZANZA	Settore Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma	stacp.pr@postacert.regione.emilia-romagna.it	Settore Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma - Strada Mercati, 9/B - 43126 Parma (PR)
REGGIO EMILIA	MATTEO SOLIANI	Settore Agricoltura Caccia e Pesca di Reggio Emilia	stacp.mo@postacert.regione.emilia-romagna.it	Settore Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia - Via Gualerzi, 38-40 - 42124 loc. Mancasale - Reggio Emilia (RE)
MODENA	FABIO MALAGOLI	Settore Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena	stacp.mo@postacert.regione.emilia-romagna.it	Settore Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena - Via Scaglia Est n°15,4°piano - 41126 Modena (MO)
BOLOGNA	ANNA CUTRONE	Settore Agricoltura, Caccia e Pesca di Bologna	stacp.bo@postacert.regione.emilia-romagna.it	Settore Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna - Viale Silvani n°6, 40122 Bologna (BO)
FERRARA	ALESSANDRA PESINO	Settore Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara	stacp.bo@postacert.regione.emilia-romagna.it	Settore Agricoltura Caccia e Pesca di Ferrara - V.le Cavour, 143 - 44121 Ferrara
FORLI'-CESENA	ROSSELLA BRUSCHI	Settore Agricoltura, Caccia e Pesca di Forli'-Cesena	stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it	Settore Agricoltura, Caccia e Pesca di Forli'-Cesena - Piazza G.B. Morgagni 2 - 47121 Forli' (FC)
RAVENNA	GIOVANNI MAZZOLANI	Settore Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna	stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it	Settore Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna - Viale della Lirica, 21 - 48100 Ravenna (RA)
RIMINI	PIER CLAUDIO ARRIGONI	Settore Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini	stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it	Settore Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini - Via Dario Campana, 64 - 47921 Rimini (RN)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Vittorio Elio Manduca, Responsabile di SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E ACQUACOLTURA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/984

IN FEDE

Vittorio Elio Manduca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/984

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 958 del 27/05/2024

Seduta Num. 22

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi